

## XV LEGISLATURA

# Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n. 223
GIUNTE E COMMISSIONI	
Sedute di giovedì 22 novembre 2007	

#### INDICE

$\sim$	•	•	•		10
( 'Am	mic	ดเก	nı	hicai	merali
CUIII	11112	$\mathbf{o}$	111	Dica	mer an

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag.	3
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	<b>»</b>	5
Per la sicurezza della Repubblica	<b>»</b>	6
Sottocommissioni permanenti		
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri	Pag.	14

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 22 novembre 2007

Presidenza del Presidente Mario LANDOLFI indi del Vice Presidente Giorgio MERLO

Interviene il Direttore Produzione TV della RAI, Andrea LORUSSO CAPUTI.

La seduta inizia alle ore 14,15.

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della seduta odierna, che concerne un'audizione, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Intervengono il senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*), il deputato Fabrizio MORRI (*PD-U*), il deputato Giorgio MERLO (*PD-U*), il deputato Giorgio LAINATI (*FI*), il deputato Marco BELTRANDI (*RosanelPugno*), nonché il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*.

#### Audizione del Direttore Produzione TV della RAI

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Il Direttore Produzione TV della RAI, Andrea LORUSSO CAPUTI, svolge una relazione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Gloria BUFFO (SDPSE), il deputato Giorgio LAINATI (FI), il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, e il deputato Fabrizio MORRI (PD-U).

Replica, con più interventi, il Direttore Produzione TV della RAI, Andrea LORUSSO CAPUTI.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,25.

### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Giovedì 22 novembre 2007

# XV COMITATO DI LAVORO SPORTELLO SCUOLA E UNIVERSITÀ

Il Comitato si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15.

# COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 22 novembre 2007

Presidenza del Presidente Claudio SCAJOLA

La seduta inizia alle ore 14,10.

**COMUNICAZIONI** 

#### Comunicazioni del Presidente

Il Presidente SCAJOLA rende alcune comunicazioni sulle quali si apre un dibattito nel quale intervengono il senatore MANTOVANO e i deputati FIANO e PAPINI.

ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO (Esame e approvazione)

Il Presidente SCAJOLA illustra una proposta di regolamento interno, predisposta sulla base delle intese intercorse con i componenti del Comitato.

Dopo un intervento del deputato PAPINI, il Comitato approva all'unanimità dei presenti, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

Il Presidente SCAJOLA pone infine in votazione il testo della proposta del regolamento interno nel suo complesso (vedi allegato).

Il Comitato approva all'unanimità dei presenti.

ESAME DELLA CONFERMA DELLA OPPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO DI CUI ALLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'11 MAGGIO 2007

(Seguito dell'esame e conclusione)

Il Presidente SCAJOLA introduce il seguito della discussione, nel corso della quale interviene il deputato PAPINI.

Il Comitato, con deliberazione assunta all'unanimità dei presenti, ritiene non infondata l'opposizione del segreto di Stato la cui conferma è stata comunicata dal Presidente del Consiglio dei ministri con lettera dell'11 maggio 2007.

#### **AUDIZIONI**

#### Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica

Il Comitato procede all'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, dottor Enrico MICHELI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente SCA-JOLA, dai senatori BRUTTI, CAPRILI, MANTOVANO e POSSA e dai deputati FIANO e PAPINI.

#### **COMUNICAZIONI**

#### Comunicazioni del Presidente

Il Presidente SCAJOLA rende alcune comunicazioni sulle quali si apre un dibattito nel quale interviene il senatore BRUTTI e i deputati FIANO e PAPINI.

La seduta termina alle ore 15,50.

ALLEGATO

#### REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

#### Art. 1.

#### (Norme applicabili)

1. Il Comitato svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente del Comitato.

#### Art. 2.

#### (Partecipazione alle sedute del Comitato)

- 1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute del Comitato di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria, per i soggetti di cui è stata disposta l'audizione, nonché per eventuali loro accompagnatori autorizzati dal Presidente.
- 2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti del Comitato.
- 3. Il Comitato può delegare lo svolgimento di attività istruttorie a uno o più componenti, i quali riferiscono al Comitato stesso nel termine fissato dal Presidente. La partecipazione a tali attività è consentita a tutti i componenti che ne facciano richiesta.

#### Art. 3.

#### (Ufficio di presidenza)

- 1. L'Ufficio di presidenza è composto, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge istitutiva, dal Presidente del Comitato, che lo preside, dal vicepresidente e dal segretario.
- 2. Della costituzione del Comitato è data comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e,

ove istituita, all'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della legge istitutiva.

#### Art. 4.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari)

- 1. Il Presidente rappresenta il Comitato, lo convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni. Convoca l'Ufficio di presidenza ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Riceve gli atti sui quali il Comitato è chiamato ad esprimere il parere e trasmette i pareri espressi dal Comitato al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata. Comunica preventivamente ai presidenti delle Camere lo svolgimento delle audizioni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge istitutiva. Disciplina il regime di accesso ai locali del Comitato, impartendo le opportune direttive. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.
- 2. Il vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
- 3. Il segretario verifica i risultati delle votazioni e sovrintende alla redazione del processo verbale.

#### Art. 5.

(Programma e calendario dei lavori)

- 1. Il programma ed il calendario dei lavori sono predisposti dal Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, tenendo conto delle eventuali indicazioni provenienti dai componenti del Comitato.
- 2. Nei casi di necessità e urgenza, il Presidente può convocare il Comitato in deroga alla procedura di cui al comma 1.

#### Art. 6.

#### (Convocazione del Comitato)

- 1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente del Comitato annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.
- 2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, il Comitato è convocato dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta anche con l'ausilio di strumenti telematici. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri del Comitato l'ordine del giorno della seduta.
- 3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da almeno quattro componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In

tal caso il Presidente convoca il Comitato con la procedura di cui al comma 2.

4. Il Comitato non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dall'unanimità dei componenti.

#### Art. 7.

#### (Numero legale e deliberazioni)

- 1. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
- 2. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge istitutiva, le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

#### Art. 8.

#### (Regime di pubblicità dei lavori del Comitato)

- 1. Le sedute del Comitato sono segrete, salvo che il Comitato deliberi di renderle pubbliche in tutto o in parte.
- 2. La pubblicità delle sedute, ove deliberata, è assicurata secondo le modalità definite dal Comitato.
- 3. Le deliberazioni del Comitato sono segrete, salvo diversa decisione del Comitato medesimo.
- 4. Di ogni seduta del Comitato viene redatto il verbale ed il resoconto sommario; di ogni audizione viene, altresì, redatto il resoconto stenografico.
- 5. Nei quindici giorni successivi alla comunicazione della avvenuta predisposizione del resoconto stenografico, quest'ultimo è posto a disposizione del soggetto audito presso la segreteria del Comitato, ai fini della revisione formale del testo e della sua sottoscrizione. Qualora il soggetto audito non si avvalga di tale facoltà, si intende tacitamente espressa, ai fini del perfezionamento dei verbali di seduta, la sua volontà di rimettersi alla revisione formale già effettuata d'ufficio.

#### Art. 9.

#### (Funzioni consultive del Comitato)

- 1. Prima di deliberare sulla proposta di un parere ai sensi dell'articolo 32 della legge istitutiva, il Comitato può disporre le audizioni ritenute utili ai fini dell'espressione del parere medesimo.
- 2. Il Presidente dispone le opportune misure per garantire tempi di esame delle proposte di parere compatibili con i termini di cui all'articolo

32, comma 4, della legge istitutiva. Ove necessario, il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, richiede al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità delegata la proroga dei suddetti termini.

#### Art. 10.

#### (Relazione al Parlamento)

1. Nei casi previsti dall'articolo 35 della legge istitutiva, il Presidente o il componente da lui incaricato predispone una proposta di relazione o di informativa. La proposta è illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta.

#### Art. 11.

#### (Denuncia all'autorità giudiziaria)

- 1. Il Presidente del Comitato, anche se su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all'autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto, ai sensi dell'articolo 36 della legge istitutiva. Di tale iniziativa è data comunicazione al Comitato.
- 2. Il Comitato esamina ogni caso di violazione del segreto al fine di verificare se sussistano i presupposti di cui all'articolo 36, comma 5, della legge istitutiva. Qualora risulti evidente che la violazione possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente del Comitato ne informa i Presidenti delle Camere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 36, commi 6 e 7, della legge istitutiva.

#### Art. 12.

#### (Pubblicità di atti e documenti)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 37, comma 3, della legge istitutiva, il Comitato delibera se e quali tra gli atti e i documenti da esso formati o acquisiti possano essere resi pubblici.

#### Art. 13.

#### (Spese del Comitato)

- 1. Le spese di carattere ordinario sono autorizzate dal Presidente del Comitato; le spese eccedenti l'ordinaria amministrazione sono deliberate dal Comitato.
- 2. Le spese di cui al comma 1 sono autorizzate o deliberate nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge istitutiva.

#### Art. 14.

#### (Archivio del Comitato)

- 1. Qualunque atto o documento che pervenga al Comitato è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Il relativo regime di classificazione è determinato ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, della legge istitutiva e dell'articolo 12 del presente regolamento.
- 2. Gli atti, le delibere e la documentazione raccolta dal Comitato sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità, adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti dei due rami del Parlamento, e cura l'informazzione dei documenti.
- 3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai parlamentari componenti del Comitato. I collaboratori esterni di cui al successivo articolo 15 possono consultare singoli atti depositati in archivio previa specifica autorizzazione del Comitato, qualora ciò sia necessario ai fini dell'espletamento dell'incarico ad essi affidato. Il personale addetto all'archivio del Comitato annota in apposito registro tutte le consultazioni effettuate.
- 4. Non è consentita l'estrazione di copia degli atti, delle delibere e dei documenti, anche anonimi, depositati in archivio, ad eccezione:
- a) delle deliberazioni e degli atti che il Comitato abbia deliberato di rendere pubblici ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della legge istitutiva;
- b) previa autorizzazione del Presidente, degli atti acquisiti dal Comitato che non siano stati assoggettati ad alcuna classifica di segretezza da parte del soggetto che li ha formati.

#### Art. 15.

#### (Collaborazioni esterne)

- 1. Il Comitato può decidere di avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento per la sua attività. A tal fine, l'affidamento dell'incarico a persone di qualifica e riconosciuta competenza nelle materie di interesse, che presentino i requisiti di cui all'articolo 37, comma 5, della legge istitutiva.
- 2. In sede di deliberazione dell'affidamento dell'incarico, il Comitato definisce l'oggetto e la durata della collaborazione, la cui efficacia può essere subordinata al preventivo rilascio del nulla osta di sicurezza. Con la medesima deliberazione il Comitato può altresì decidere di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un compenso commisurato all'incarico conferito. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificatatmente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debita-

mente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere.

- 3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto di cui all'articolo 36, comma 1, della legge istitutiva e circa l'insussistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 37, comma 5, della medesima legge. In sede di esecuzione degli incarichi loro affidati, essi si conformano alle istituzioni impartite dal Presidente. I collaboratori riferiscono al Comitato ogniqualvolta sia loro richiesto.
- 4. Qualora lo ritenga opportuno, il Comitato può revocare l'incarico affidato ai collaboratori esterni.

#### Art. 16.

(Modifiche al regolamento del Comitato)

- 1. Ciascun componente del Comitato può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono distribuiti agli altri componenti del Comitato.
- 2. Le modifiche al regolamento interno sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato.

## <u>SOTTOCOMMISSIONI</u>

#### BILANCIO (5<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

Giovedì 22 novembre 2007

118<sup>a</sup> Seduta

#### Presidenza del Presidente MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi.

La seduta inizia alle ore 9,55.

(1872) Conversione in legge del decreto-legge 1º novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti rilevando, per quanto di competenza e fatte salve le osservazioni dell'appunto del Servizio del bilancio, che il testo, in un primo momento privo di relazione tecnica, è stato successivamente corredato dal documento in questione vidimato positivamente dal Ragioniere generale dello Stato. Nella relazione tecnica si afferma l'invarianza degli oneri del provvedimento sia in relazione al nuovo comma 7-bis dell'articolo 20 riguardo all'esecuzione immediata dell'allontanamento per motivi di pubblica sicurezza o l'eventuale trattenimento in un centro di accoglienza temporanea per l'attesa della convalida, sia al nuovo articolo 20-bis relativo all'allontanamento del cittadino dell'Unione sottoposto a procedimento penale. A quest'ultimo riguardo occorre tuttavia acquisire conferma della correttezza delle stime contenute

nella relazione tecnica che, a fronte di risorse per il 2008, identiche a quelle previste per il 2007, peraltro minori di quelle previste per il 2006, fanno ritenere gli stanziamenti sufficienti anche per la nuova normativa.

Occorre poi acquisire conferma dell'invarianza degli oneri anche in relazione all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), introduttivo del nuovo articolo 20-*bis*, in relazione alla distribuzione della modulistica.

Segnala infine l'opportunità di valutare l'inserimento nel testo di una clausola di monitoraggio sull'andamento del fenomeno in relazione ai profili finanziari.

Rileva inoltre che l'aspetto più problematico che emerge dalla relazione tecnica pervenuta sul provvedimento attiene alla tematica della costruzione del bilancio a legislazione vigente. In particolare, dai dati forniti risulta che le stime contenute nel bilancio abbiano tenuto conto delle percentuali di espulsioni concernenti i cittadini di Romania e Bulgaria, sebbene tali Paesi abbiano aderito all'Unione europea, dato del quale non è stato tenuto conto nelle relative stime. Pur condividendo l'osservazione circa l'assenza di onerosità del provvedimento in esame, secondo i dati forniti dalla relazione tecnica, evidenzia dunque che si pone un problema formale di costruzione dei dati di bilancio, come osservato peraltro nella nota del Servizio del bilancio.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.47, 1.10 e 1.28 che prevedono l'estensione a tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea la necessità di traduzione nei confronti del destinatario straniero.

Determina maggiori oneri, privi di idonea copertura finanziaria, la proposta 1.26, mentre occorre valutare l'emendamento 1.7, in relazione alla modulistica, secondo quanto già osservato sul testo.

Il sottosegretario TONONI rileva che le stime contenute nella relazione tecnica presentata al provvedimento appaiono corrette, evidenziando che in relazione alla riduzione degli stanziamenti rispetto all'anno 2006 bisogna tener conto di una riduzione pari a circa il 16 per cento dei rimpatri eseguiti, e tenendo conto altresì che i cittadini di Romania e Bulgaria risultavano interessati da provvedimenti di espulsione concernenti in larga parte questioni di irregolarità dei permessi di soggiorno, che vengono ora meno a seguito dell'adesione all'Unione europea. In ordine alla modulistica evidenzia che la stessa sarà resa disponibile dal Ministero dell'interno sul relativo sito internet, per cui non si pongono profili di onerosità. In ordine agli emendamenti evidenzia che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.47, nonché le analoghe 1.10 e 1.28, mentre non appare adeguata la copertura dell'emendamento 1.26, sul quale esprime quindi il parere contrario dell'esecutivo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Dopo un intervento del senatore LUSI (*Ulivo*) in ordine all'emendamento 1.47, nonché agli analoghi 1.10 e 1.28, volto ad evidenziare la ne-

cessità di valutare attentamente tali proposte alla luce della giurisprudenza di Cassazione relativa alla nullità dei provvedimenti non compresi dai soggetti stranieri, il senatore TECCE (RC-SE) si sofferma sulle proposte in questione esprimendo perplessità circa i rilievi di onerosità formulati dal Governo. In particolare, evidenzia che gli uffici dovrebbero risultare già attualmente in grado di operare le indicate traduzione dei modelli di espulsione senza che ciò comporti rilevanti effetti finanziari.

Il PRESIDENTE propone quindi di predisporre un parere di nulla osta sul testo del provvedimento, con l'osservazione relativa al tema della costruzione del bilancio a legislazione vigente, esprimendo parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.26, nonché 1.47, 1.10 e 1.28, alla luce dei profili di onerosità rilevati dal Governo. Propone quindi di rinviare l'esame al fine di esaminare tale proposta di parere in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 13